

ACCORDO PER LA GESTIONE AGGREGATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN ABBONAMENTO DI PERIODICI ITALIANI E ESTERI NONCHE' DEI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI

TRA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

rappresentate dai rispettivi Rettori, Direttori generali e/o loro delegati;
di seguito individuati come istituzioni aggregate.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le istituzioni firmatarie hanno manifestato l'intenzione di aderire ad una iniziativa di cooperazione finalizzata alla individuazione delle migliori condizioni di acquisto di periodici in abbonamento e dei servizi gestionali connessi e all'adozione di procedure standardizzate e condivise;
- in considerazione di quanto sopra, le istituzioni interessate intendono formalizzare il presente accordo al fine di regolamentare una procedura di gara per l'acquisto di periodici in abbonamento e dei servizi gestionali connessi;
- non risultano attualmente in corso convenzioni CONSIP per quanto concerne la fornitura di periodici in abbonamento e dei servizi gestionali connessi.

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la gestione di una procedura di gara relativa alla fornitura di periodici in abbonamento su qualsiasi formato e servizi gestionali connessi a favore delle istituzioni aggregate.

ART. 3 FINALITA'

La finalità che si intende conseguire con il presente accordo è quella di rendere più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità la gestione della fornitura di periodici in abbonamento su qualsiasi formato e servizi gestionali connessi.

La gestione aggregata della fornitura oggetto del presente accordo permette infatti di conseguire un risparmio mediante la condivisione delle spese di esecuzione della procedura e di conduzione del contratto tra le Università coinvolte.

La gestione coordinata sia della procedura che della successiva esecuzione del contratto consente inoltre una razionalizzazione ed omogeneizzazione delle procedure nonché l'ottimizzazione del confronto tra le istituzioni aggregate ed i possibili mercati di riferimento.

ART. 4 COSTITUZIONE AGGREGATO - DESIGNAZIONE CAPOFILA

I sottoscritti, nella loro qualità di Rettori e/o Direttori generali, e/o loro Delegati, convengono e stipulano di gestire in forma aggregata e coordinata la procedura di gara relativa alla fornitura in oggetto, affidando all'Università di Pisa la funzione di Ente Capofila, che assumerà la funzione di stazione appaltante anche in nome e per conto delle istituzioni aggregate.

ART. 5 COMPITI DELL'ENTE CAPOFILA

All'Università di Pisa, in qualità di ente capofila, è delegato ogni compito e funzione inerente l'intera procedura di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva al fornitore e la stipula del contratto di fornitura.

In particolare, ed in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i compiti dell'Ente Capofila saranno quelli:

1. di raccordare, attraverso le indicazioni del comitato tecnico di gestione, le esigenze di approvvigionamento e di servizio delle istituzioni aggregate, che gli saranno comunicati dalle stesse istituzioni;
2. di compiere tutta l'attività istruttoria per la redazione degli atti di gara, prendendo in considerazione le esigenze avanzate dalle singole istituzioni aggregate ed eventualmente adeguare il contenuto degli atti di gara compatibilmente con la funzione di standardizzazione degli ordini di acquisto;
3. di curare e definire la predisposizione degli atti di gara, assicurando altresì la condivisione della bozza degli stessi con tutte le istituzioni aggregate, con particolare riferimento al Bando di gara, al Capitolato speciale e ad ogni altro documento inerente la procedura in oggetto;
4. di approvare, sottoscrivere e pubblicare gli atti di gara in conformità alla normativa di settore vigente al momento della pubblicazione;
5. di provvedere alla aggiudicazione definitiva al fornitore in nome e per conto delle istituzioni aggregate;
6. di dare tempestiva comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione con l'indicazione dei prezzi offerti;
7. di stipulare un Contratto con il fornitore aggiudicatario;
8. di dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy (in particolare, D.lgs. n. 196/03);
9. di assicurare adeguata informazione a tutte le istituzioni aggregate dello stato di avanzamento della procedura;
10. di convocare incontri tra tutte le istituzioni aggregate ogni qual volta risulti necessario o venga richiesto;
11. di assicurare alle istituzioni aggregate una gestione condivisa della fornitura anche attraverso l'eventuale trasferimento ad altra istituzione dei compiti di Ente Capofila per lo svolgimento delle attività di gestione del contratto che saranno coordinate tra le istituzioni aderenti;
12. di bandire una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui, a seguito dell'esito della procedura, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. La procedura avverrà nel rispetto dell'art. 57 comma 2 lett. A) del decreto legislativo n. 163/06 e ss. Mm. li;
13. di provvedere alla difesa in giudizio per ogni controversia inerente alla procedura di gara fino alla stipula del contratto di fornitura.

ART. 6 COMPITI DELLE ISTITUZIONI AGGREGATE

Sarà cura di ogni istituzione, stipulare singoli negozi di fornitura, nell'ambito del contratto sottoscritto dall'Ente Capofila, nonché gestire, in via autonoma, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo quanto sotto riportato, e attivare tutte le attività ad esso consequenziali compresa la facoltà, al ricorrere delle fattispecie indicate negli atti di gara, di risolvere il proprio negozio di fornitura.

Le istituzioni aggregate, peraltro, concordano di condurre in modo coordinato e condiviso la gestione complessiva del contratto di fornitura per quanto attiene gli aspetti del monitoraggio, della reportistica e della gestione delle penali.

Ogni singola Istituzione aggregata si impegna a rimborsare all'Ente capofila le spese come definite nel successivo articolo 11.

ART. 7 FORME DI COORDINAMENTO E CONSULTAZIONE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al fine di consentire lo scambio di informazioni tra le istituzioni aggregate, è costituito, per tutta la durata dell'accordo, un Comitato tecnico di Gestione composto da un rappresentante di ciascuna istituzione (di norma il responsabile del Sistema bibliotecario o suo delegato) partecipante all'aggregazione ed il cui coordinatore sarà designato dai componenti del Comitato stesso in sede di prima riunione.

I componenti del Comitato tecnico di Gestione svolgeranno il ruolo di responsabili tecnici del procedimento con compiti di coordinamento e cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti per il corretto e razionale svolgimento delle procedure e per controllare i livelli di prestazione del fornitore, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e amministrativi addetti agli uffici interessati delle istituzioni aderenti all'aggregazione. I responsabili tecnici del procedimento coordinano la propria attività direttamente con i responsabili delle istituzioni aggregate ed hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture delle istituzioni stesse, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando analogamente uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti delle altre istituzioni.

Il Coordinatore del Comitato tecnico di Gestione svolgerà il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto per la gestione coordinata dei negozi di fornitura.

L'Ente capofila nominerà un responsabile unico del procedimento per la parte amministrativa con particolare riferimento alla gestione della gara.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà designato dall'Ente capofila, su proposta del Comitato tecnico di Gestione.

ART. 8 AMMONTARE DEI FABBISOGNI E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare presunto della fornitura è dato dalla somma dei fabbisogni di seguito dichiarati da ciascuna istituzione partecipante.

La durata della fornitura oggetto del presente accordo è di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con il fornitore aggiudicatario.

L'Università degli studi di Siena dichiara sin d'ora che avvierà la fornitura a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Ciascuna istituzione all'atto dell'approvazione del presente accordo dichiara e pertanto autorizza l'Ente Capofila a bandire una gara entro i limiti di importo complessivi sotto indicati

1. € 2.250.000,00 per la Scuola Normale Superiore;
2. € 754.775,00 per la Scuola Superiore Sant'Anna;
3. € 5.650.000,00 per l'Università degli studi di Firenze;
4. € 3.694.601,00 per l'Università degli studi di Genova;
5. € 2.175.000,00 per l'Università di Pisa;
6. € 1.520.000,00 per l'Università degli studi di Siena.

L'ammontare stimato presunto dei fabbisogni complessivi ammonta a: 16.044.376,00.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni, in aumento e o in diminuzione, in corso d'esecuzione delle prestazioni di servizi in appalto in una misura pari al 30%.

ART. 9 MODALITA' E TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA E DELLA GESTIONE COORDINATA DEL CONTRATTO

La procedura di gara avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. La fornitura avrà ad oggetto la fornitura di periodici in abbonamento, su qualsiasi formato, e servizi gestionali connessi, i quali troveranno adeguata e dettagliata analisi nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La fornitura corrisponderà alle specifiche indicate negli atti di gara e nel Capitolato speciale.
3. La procedura di gara avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La Commissione di gara sarà composta da cinque membri nominati dall'Ente Capofila individuati tra esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto della fornitura, ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 84 del Dlgs 163/2006. La commissione è presieduta da un dirigente rappresentante dell'Ente capofila.
5. La normativa applicabile alla procedura del presente accordo sarà costituita dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente al momento della pubblicazione della gara.
6. La gestione del successivo contratto di fornitura potrà prevedere eventuali modalità di gestione coordinata del contratto (a titolo meramente esemplificativo penali, reportistica e monitoraggio).

ART. 10 DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino alla scadenza del contratto di fornitura sottoscritto dall'Ente capofila. Il presente accordo resterà comunque in vigore nei mesi successivi alla scadenza, per il periodo massimo di un anno, per la gestione di eventuali adempimenti postumi relativi al contratto.

ART. 11 RIPARTIZIONE SPESE

Il presente accordo comporta l'assunzione di obblighi di fare in capo a ciascuna istituzione aggregata. L'Ente Capofila svolgerà i compiti e le funzioni ad esso delegati dal presente accordo e metterà a disposizione il personale da esso dipendente, i propri uffici, gli arredi e gli altri beni necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati.

Le altre istituzioni aggregate concorrono a tutte le spese e a tutti i costi necessari alla realizzazione delle attività che fanno capo alle rispettive competenze come descritte nell'accordo e riconoscono a preventivo in capo all'Ente capofila un importo di € 2.000,00, salvo eventuali integrazioni in corso di gara, ove necessarie, per ciascuna istituzione finalizzato al sostenimento dei costi complessivi di gestione della procedura e di esecuzione del contratto; a titolo esemplificativo e non esaustivo: di beni mobili, di spese postali, di pubblicità legale degli atti di gara (in base alla normativa vigente), di gestione dei rapporti con il fornitore, ed, in generale, di tutte le spese ed i costi che si renderanno necessari per la buona esecuzione delle attività demandate dal presente accordo.

La gestione associata delle attività avverrà attraverso il personale delle istituzioni firmatarie.

ART. 12 RECESSO

Le istituzioni aggregate non possono recedere dal presente accordo dopo l'emanazione della delibera a contrattare da parte dell'Ente capofila. La comunicazione del recesso deve essere data tramite raccomandata a.r. all'Ente Capofila all'indirizzo Settore Economato e Servizi Generali, Lungarno Pacinotti 43/44, 56126 Pisa.

L'accordo conserva la sua efficacia tra le restanti istituzioni aderenti a prescindere dall'eventuale recesso di una o più di esse.

ART. 13 REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell' art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86. E' inoltre soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell' art. 2 della tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

ART. 14 ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'Ente Capofila non sarà responsabile per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività allo stesso affidate dovuti a cause ad esso non imputabili.

L'Ente Capofila, inoltre, nell'ambito degli standard di sicurezza definiti, non sarà responsabile dell'inesattezza o della mancata corrispondenza a veridicità dei dati e delle informazioni.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Io sottoscritto Prof. Giacomo Deferrari
in qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Genova
in esecuzione della delibera 18 del 21.05.2014 del Dirigente dell'Area per le Strutture fondamentali
che approva l'allegato "Accordo per la gestione aggregata della procedura per la fornitura di
periodici in abbonamento, su qualsiasi formato, e servizi gestionali connessi tra Scuola Normale
Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di
Genova, Università di Pisa e Università degli studi di Siena, ed in forza dei poteri conferitimi,
sottoscrivo il presente accordo e delego l'Ente capofila (Università di Pisa) a svolgere tutte le
attività necessarie per avviare la procedura di gara, compresa la relativa attività istruttoria, nonché
alla stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario così come dagli indirizzi contenuti nel
predetto accordo.

Nomino inoltre come componente del Comitato tecnico di gestione il Dott. Antonio Scolari, direttore
del Centro di Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Genova, 21 maggio 2014

Timbro e firma _____



UNIVERSITA' DI.....

Io sottoscritto.....
in qualità di.....
in esecuzione del

che approva l'allegato "Accordo per la gestione aggregata della procedura per la fornitura di periodici in abbonamento, su qualsiasi formato, e servizi gestionali connessi tra Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università di Pisa e Università degli studi di Siena, ed in forza dei poteri conferitimi, sottoscrivo il presente accordo assumendo per conto dell'Università di Pisa il compito di Ente capofila secondo i termini e le condizioni del predetto accordo.

Nomino inoltre come componente del comitato tecnico di gestione

DATA E LUOGO

Firma

Timbro